



COMUNE DI MORCOTE

Messaggio Municipale no. 1082

concernente la modifica degli articoli 5, 10, 12 e 13 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote

6922 Morcote, 10 maggio 2023

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione la modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote.

Nell'ambito della questione relativa all'accesso a dati fiscali per il calcolo di contributi comunali è necessario che i Regolamenti comunali contengano una specifica norma che regoli questa fattispecie.

Si propone inoltre di togliere il termine di 3 mesi per la presentazione delle richieste, visto che per la richiesta dei contributi e sussidi si fa riferimento alla situazione dell'anno precedente.

Si propone quindi di riformulare il testo dell'art. 5 del Regolamento nel seguente modo secondo le indicazioni fornite dalla Sezione degli Enti locali:

| Articolo in Vigore | Nuovo articolo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 5 Richiesta dei contributi e sussidi</p> | <p>Art. 5 Domanda e obblighi di informazione</p> |
| <p>Le richieste dei contributi e sussidi devono essere presentate secondo le seguenti modalità:</p> <p><u>Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI</u></p> <p>Entro 3 mesi dalla ricezione della decisione di riconoscimento della prestazione complementare AVS/AI.</p> <p><u>Sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive</u></p> <p>Entro 3 mesi dal pagamento della quota d'iscrizione.</p> <p><u>Sussidio agli abbonamenti per il trasporto pubblico</u></p> <p>Entro 3 mesi dal pagamento dell'abbonamento.</p> <p><u>Assegno educativo</u></p> <p>Secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo (Lascito della Fondazione Gabriele Chiattonne) del 25 febbraio 2007.</p> <p><u>Sussidio al trasporto con i mezzi della Società Navigazione del lago di Lugano</u></p> <p>Il Comune può rilasciare alle persone residenti a Morcote una tessera per il viaggio gratuito sui battelli della Società Navigazione del Lago di Lugano.</p> <p><u>Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici</u></p> <p>Entro 3 mesi dal pagamento dell'abbonamento annuale.</p> <p><u>Sussidio alla mobilità lenta</u></p> <p>Entro 3 mesi dal pagamento della fattura relativa all'acquisto</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi e i sussidi sono concessi dopo la presentazione di una domanda scritta secondo le modalità indicate dall'ordinanza municipale di applicazione. 2. Le richieste dell'assegno educativo devono essere presentate secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo (Lascito della Fondazione Gabriele Chiattonne) del 25 febbraio 2007. 3. Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio, e per delega alla Cancelleria Comunale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo autorizzando inoltre ad esaminare gli atti pertinenti. 4. Il Municipio, e per delega la Cancelleria Comunale, può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale e cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie e se le informazioni da lui fornite non sono sufficienti. 5. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione dei sussidi e contributi. 6. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione i contributi e i sussidi possono essere negati. 7. Il pubblico dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione al presente Regolamento deve informare senza indugio il suo diretto superiore o il Municipio. |

A partire dal 1° giugno 2023 entrerà in vigore il nuovo abbonamento AG NIGHT che andrà a sostituire il titolo di trasporto SEVEN 25, che a suo tempo aveva sostituito l'abbonamento BINARIO 7.

Il nuovo abbonamento AG NIGHT, del costo di CHF 99.-- è acquistabile fino al compimento dei 25 anni ed è disponibile per la 2a classe. Il costo dell'abbonamento attuale è di CHF 390.--.

Il Municipio propone quindi di modificare l'art. 10 del regolamento nel seguente modo:

| Articolo in Vigore | Nuovo articolo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 10 Sussidi abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici</p> <p>.....omississ.....</p> <p><u>Per studenti e apprendisti il sussidio comunale viene così fissato:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbonamento in generale quali "Arcobaleno" fino al 100% del costo effettivo (per anno civile). 2. Abbonamento annuale FFS "Generale (AG)" da CHF 100.-- a CHF 500.- 3. Abbonamento "Metà prezzo combinato con binario 7" da CHF 100.-- a CHF 300.--. <p>.....omississ.....</p> | <p>Art. 10 Sussidi abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici</p> <p>.....omississ.....</p> <p><u>Per studenti e apprendisti il sussidio comunale viene così fissato:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. invariato 2. invariato 3. Abbonamento AG Night fino al 100% del costo effettivo (per anno civile). <p>.....omississ.....</p> |

Il Municipio propone di inserire una condizione per poter beneficiare del sussidio alla mobilità lenta, ossia quella che il rivenditore delle biciclette debba avere sede in Svizzera e di inserire la specifica che il sussidio è ottenibile ogni 5 anni.

Si propone quindi di modificare l'art. 12 del regolamento nel seguente modo:

| Articolo in Vigore | Nuovo articolo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 12 Sussidi alla mobilità lenta</p> <p>Per l'acquisto di una bicicletta viene riconosciuto un contributo una tantum per beneficiario del 25 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 500.--.</p> | <p>Art. 12 Sussidi alla mobilità lenta</p> <p>Per l'acquisto di una bicicletta viene riconosciuto un contributo una tantum per beneficiario del 25 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 500.--. Il rivenditore della bicicletta deve avere sede in Svizzera. Ogni beneficiario ha diritto a un sussidio ogni 5 anni.</p> |

L'art. 13 prevede che in "casi eccezionali" il Municipio può rifiutare l'erogazione di qualsiasi contributo. Questi motivi devono essere specificati nel Regolamento e non possono essere decisi liberamente dal Municipio.


Tenuto conto che le condizioni per la concessione dei contributi e sussidi e di riflesso quelle per il rifiuto sono già specificate nel Regolamento si propone la seguente modifica:

| Articolo in Vigore | Nuovo articolo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 13 Rifiuto, deroghe, restituzione | Art. 13 Restituzione |
| In casi eccezionali il Municipio può rifiutare l'erogazione di qualsiasi contributo oppure derogare all'applicazione del presente regolamento. I sussidi riscossi indebitamente devono essere restituiti. | I sussidi e contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti. |

Visto quanto sopra vi invitiamo a voler


risolvere:

1. È approvata la modifica degli articoli 5, 10, 12 e 13 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote del 19 giugno 2018.
2. L'entrata in vigore delle modifiche avverrà con la ratifica da parte della Sezione enti locali.

Il Sindaco

Giacomo Caratti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

| Gestione | Legislazione e petizioni | Edilizia opere pubbliche e pianificazione |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | ● | |

Allegato regolamento per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote.

Approvato con Risoluzione municipale no. 305 del 9 maggio 2023.

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

**Per la concessione di contributi e sussidi alle persone
residenti a Morcote**

(del 19 giugno 2018)

Art. 1
Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale 10 marzo 1987.

Art. 2
Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote.

Art. 3
Beneficiari

Gli aiuti comunali sono concessi dal Municipio:

- a) A persone domiciliate nel Comune da almeno 1 anno (al momento dell'inoltro della richiesta).
- b) Agli stranieri in possesso di un permesso dimora annuale (permesso B), residenti da almeno 3 anni (al momento dell'inoltro della richiesta).

Art. 4
Genere delle prestazioni

Il Comune può erogare i seguenti contributi e sussidi:

1. Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI
2. Sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive
3. Sussidio agli abbonamenti per il trasporto pubblico
4. Assegno educativo
5. Sussidio al trasporto con i mezzi della Società Navigazione del lago di Lugano
6. Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici
7. Sussidio alla mobilità lenta

Art. 5
Richiesta dei contributi e sussidi

Le richieste dei contributi e sussidi devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

Entro 3 mesi dalla ricezione della decisione di riconoscimento della prestazione complementare AVS/AI.

Sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive

Entro 3 mesi dal pagamento della quota d'iscrizione.

Sussidio agli abbonamenti per il trasporto pubblico

Entro 3 mesi dal pagamento dell'abbonamento.

Assegno educativo

Secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo (Lascito della Fondazione Gabriele Chiattonne) del 25 febbraio 2007.

Sussidio al trasporto con i mezzi della Società Navigazione del lago di Lugano

Il Comune può rilasciare alle persone residenti a Morcote una tessera per il viaggio gratuito sui battelli della Società Navigazione del Lago di Lugano.

Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici

Entro 3 mesi dal pagamento dell'abbonamento annuale.

Sussidio alla mobilità lenta

Entro 3 mesi dal pagamento della fattura relativa all'acquisto

Art. 6

Determinazione dell'ammontare dei sussidi e contributi

L'ammontare totale della cifra a disposizione per il finanziamento delle prestazioni previste dal Regolamento, sono stabilite nel preventivo annuale del Comune.

Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale l'ammontare dei sussidi e contributi, tenendo conto dei limiti fissati dal presente Regolamento

Art. 7

Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

La prestazione complementare comunale è riconosciuta ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI secondo i seguenti parametri:

Coniugi: da CHF 1'000.-- a CHF 2'000.-- ciascuno

Persone sole: da CHF 1'500.-- a CHF 2'500.--

Orfani beneficiari di rendite AVS: da CHF 1'000.-- a CHF 2'000.--

Art. 8

Sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive

Il Comune di Morcote favorisce la partecipazione dei giovani di Morcote a colonie, campeggi o campi sportivi nonché a corsi musicali, culturali o sportivi organizzati da enti pubblici o istituzioni private riconosciuti dallo Stato (Cantone Ticino, Confederazione) o dal Comune di Morcote.

Il sussidio è concesso per il soggiorno presso colonie di vacanza e campeggi o per la frequenza di campi musicali, culturali o sportivi. Il soggiorno deve durare almeno 5 giorni interi consecutivi.

Sono pure concessi sussidi per la partecipazione a corsi musicali, culturali e sportivi la cui durata minima è di regola di 1 anno scolastico.

Può beneficiare del sussidio il giovane che non ha raggiunto i 18 anni di età.
Ogni persona può beneficiare al massimo di un contributo annuo.

Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione per un massimo da CHF 100.-- a CHF 1'000.--.

Art. 9
Assegno educativo

L'assegno educativo viene riconosciuto sulla base dei disposti dell'apposito regolamento,

Art. 10
Sussidi abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici

Viene riconosciuto un sussidio comunale ai giovani (studenti e apprendisti) possessori di un abbonamento annuale di trasporto per mezzi pubblici, utilizzato per recarsi a scuola o al lavoro.

Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Morcote fino al 25esimo anno di età, che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale. Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento. Sono esclusi dal sussidio gli allievi della scuola dell'obbligo per i quali il Comune versa già un contributo al Cantone.

Hanno inoltre diritto al sussidio le persone residenti in età AVS.

Sono sussidiati gli abbonamenti personali emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Autolinee regionali luganesi (ARL), Trasporti Pubblici Luganesi (TPL), Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) e dalla Comunità Tariffale Arcobaleno.

Per studenti e apprendisti il sussidio comunale viene così fissato:

1. Abbonamento in generale quali "Arcobaleno" fino al 100% del costo effettivo (per anno civile).
2. Abbonamento annuale FFS "Generale (AG)" da CHF 100.-- a CHF 500.--
3. Abbonamento "Metà prezzo combinato con binario 7" da CHF 100.-- a CHF 300.--.

Per le persone in età AVS il sussidio comunale viene così fissato:

1. Abbonamento "Arcobaleno" annuale dal 10 % al 50% del costo effettivo, ritenuto un massimo di CHF 500.--.

Verranno sussidiati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2° classe. Quelli di 1° classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente al costo di 2° classe.

Il sussidio è riconosciuto solo per le zone che servono effettivamente al giovane per recarsi da casa alla sede della scuola e/o alla sede del datore di lavoro.

Art. 11

Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici

Viene riconosciuto un sussidio comunale alle famiglie con almeno un figlio in età scolastica (scuola dell'obbligo), possessori di un abbonamento annuale per il parcheggio di un veicolo.

Il sussidio non può superare il 20% del costo dell'abbonamento per nucleo familiare.

Chi necessita di assistenza e cure a domicilio comprovate da certificato medico può ottenere il rimborso integrale dei costi che gli operatori riconosciuti ufficialmente devono sostenere per il parcheggio dei loro veicoli.

Art. 12

Sussidi alla mobilità lenta

Per l'acquisto di una bicicletta viene riconosciuto un contributo una tantum per beneficiario del 25 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 500.--.

Art. 13

Rifiuto, deroghe, restituzione

In casi eccezionali il Municipio può rifiutare l'erogazione di qualsiasi contributo oppure derogare all'applicazione del presente regolamento.

I sussidi riscossi indebitamente devono essere restituiti.

Art. 14

Reclamo e ricorso

Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro le decisioni sul reclamo è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 15

Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali.

Nel contempo il regolamento per la concessione dei sussidi alle spese per l'alloggio del 22.06.1998 è abrogato.

Approvato con risoluzione municipale no. 207 del 14 maggio 2018

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Approvato dal Consiglio Comunale di Morcote in data 19 giugno 2018

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE

Il Presidente:

Il Segretario:

Renata Mina

Luca Cavadini

Approvato dalla Sezione Enti locali in data 9 ottobre 2018 (166-RE-14787)